



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 79bis DEL 12-07-2019

OGGETTO: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016, LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CONA, DISTINTO AL CATASTO AL FG. 168 PART.LLA A, IN FRAZIONE FRASCARO DI NORCIA, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

Considerato che dall'inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;

Considerato che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

Considerata l'evoluzione dei dissesti statici precedenti al sisma del 30/10/2016, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo, in occasione del terremoto, al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico", anche al fine del ripristino immediato dei servizi essenziali e delle prescrizioni di sanità pubblica;

Considerato che, nei casi in cui vengano richiesti interventi urgenti di demolizione e/o messa in sicurezza per prevenire o eliminare un grave pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco può procedere ad horas, anche senza preventiva comunicazione ai proprietari, procedendo senza liberatoria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto "Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017", pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 Art. 1: "Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis".

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 Omissis..." 4 ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019"... Omissis.

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

n. 0388 del 26.08.2016: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

n. 0389 del 28.08.2016: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTO:

-l'attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto;

-la scheda di valutazione G.T.S.A n. 259 del 19/04/2018, relativa alla Chiesa di Santa Maria della Cona in cui il Gruppo Tecnico di Supporto Allargato ritiene necessario effettuare interventi di messa in sicurezza a tutela della pubblica via e di scongiurare ulteriori crolli della struttura;

-le valutazioni di rilievo del danno effettuate e la necessità di provvedere alla messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità;

-visto il nulla-osta n.80 del 13/03/2019 con cui si autorizzava codesto Comune ad intervenire;

-l'art. 108 lettera C) del D.Lgs. n. 112/1998;

-l'art. 12 del D.lgs n.1 del ;

-il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 articoli 50 e 54;

-la legge 241/1990 e s.m.i.

-l'art. 21 del vigente statuto comunale;

CONSIDERATO:

- che l'intervento non è attuabile dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

ORDINA

DI PROCEDERE AI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CONA, DISTINTO AL CATASTO AL FG. 121 PART.LLA H E DELL' EDIFICIO EX SEMINARIO VESCOVILE, DISTINTO AL CATASTO AL FG. FG. 168 PART.LLA A, IN FRAZIONE FRASCARO DI NORCIA, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

DEMANDA

All'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico, di procedere all'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza come sopra indicato.

DISPONE

- Di notificare il presente provvedimento:

- 1)Al Legale Rappresentante della Chiesa di Santa Maria della Cona di pertinenza della Parrocchia di S. Antonio Abate, nella persona di Don Marco Rufini, in Via Anicia 96 – NORCIA;
- 2)Al Seminario Vescovile di Norcia, presso l' Arcidiocesi di Spoleto Norcia in Via A. Saffi n. 13 Spoleto (Pg);
- 3)Al Comandante dei Vigili del Fuoco del – C.O.A. Norcia, Ing. Michele Zappia o suo delegato;
- 4)Al C.O.R. ;
Alla Regione Umbria – Direzione Ambiente
- 6)Alla Regione Umbria - Protezione Civile;
- 7)Alla Provincia di Perugia;
- 8)Alla Prefettura di Perugia;
- 9)Alla Task Force Sicurezza II;
- 10)All'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede;
- 11)Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria – Sede.

- Di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza;

- Che il responsabile del procedimento è il Geom. Livio Angeletti – Coordinatore del C.O.C. Norcia.

- Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento,

la S.V. potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al TAR Umbria; in alternativa potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
F.to NICOLA ALEMANNO